

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Art.1- Finalità	2
Art.2- Ambito applicativo.....	2
ART.3- Esclusioni.....	2
Art.4- Individuazioni del fabbisogno.....	3
Art.5- Individuazione delle professionalità.....	4
Art.6- Procedura comparativa	4
Art.7- Durata del contratto e determinazione del compenso.....	4
Art.8- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.....	5
Art.9 - Pubblicità ed efficacia.....	5
Art. 10 - Norma transitoria e finale.....	5

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare i criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa o prestazioni d'opera ad esperti esterni di comprovata esperienza, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i. dall'art. 110, comma 6, del D.lgs. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").

Art. 2

Ambito applicativo

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni di opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e ss del Codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e siano finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, successivamente per brevità solo Azienda Speciale.
2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) "**incarico di studio**", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) "**incarico di ricerca**" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente Parco;
 - c) "**incarico di consulenza**", che può assumere contenuto diverso ed in genere avere per oggetto la richiesta, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
3. Gli incarichi possono essere conferiti per motivi eccezionali e per esigenze temporanee e altamente qualificate e devono riguardare attività riconducibili a contenuti istituzionali, a progetti determinati, anche di ricerca finalizzata o comunque per lo svolgimento di attività e programmi definiti.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.
6. La diversa utilizzazione del lavoratore con i quali si sono stipulati detti contratti flessibili, per finalità diverse determina la responsabilità amministrativa o disciplinare del dirigente

e/o responsabile del progetto, oltre alla nullità del contratto salvo il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno.

Art. 3

Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino presso l'Azienda Speciale figure corrispondenti (*quali, ad esempio, le rappresentanze in giudizio ed il patrocinio legale, esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione*);
 - b) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative.

Art. 4

Individuazione del fabbisogno

1. Il Direttore o l'Ufficio competente verifica la necessità e la congruenza dell'incarico con le funzioni istituzionali dell'ente Parco ovvero con i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il Direttore o l'Ufficio a ciò preposto verifica il fabbisogno a tale esigenza tenendo conto del personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellazioni interne ed avendo riguardo alle mansioni esigibili.
3. In relazione agli elementi individuati l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. In relazione al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 5

Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predisponde un apposito schema di avviso, da sottoporre al Direttore, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Azienda Speciale;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;

- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e correlato di tutte le informazioni quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
 3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 6

Istruttoria e procedura comparativa

1. Il Direttore dell'Azienda Speciale procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli Uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito una valutazione, non necessariamente numerica, che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Azienda Speciale, inerenti incarichi di assistenza legale, assistenza gestionale ed affine, assistenza tecnica relativa alla gestione dei fondi comunitari l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento e, ove possibile, della rotazione degli incarichi.
5. Conclusa l'istruttoria la stessa verrà sottoposta a giudizio del Consiglio Direttivo che, preso atto delle valutazioni del Direttore, procederà, qualora vi siano i presupposti e siano stati rispettati i requisiti di legge, all'affidamento dell'incarico mediante deliberazione consiliare.

6. La competenza alla stipulazione dei contratti di incarico professionale è del Direttore dell'Azienda Speciale o di altro Responsabile a ciò designato dallo stesso Direttore.

Art. 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il rinnovo del contratto di collaborazione va congruamente motivato in ordine alle specifiche esigenze che lo richiedono nel rispetto della normativa giuslavoristica.
2. Il Committente può, inoltre, prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
3. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore dell'Azienda Speciale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Direttore verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'ente Parco.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto e della ragione dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013.

Art. 10

Norma transitoria e finale

1. Il presente Regolamento viene approvato con Deliberazione dal Consiglio Direttivo.
2. La Direzione dell'ente Parco dispone la pubblicazione del presente Regolamento all'Albo dell'Ente, nonché sul sito web ufficiale dell'Ente Parco.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla approvazione della relativa delibera.